

Accordo per l'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 38 comma 4 lettera a) del Contratto collettivo di Comparto personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2016-2018

A seguito della deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale del giorno 30 dicembre 2021, n.2036, previa positiva attestazione in ordine alla compatibilità dei costi rilasciata dalla Direzione centrale finanze con nota del giorno 28 dicembre 2021 n.15488/P, il giorno 30 dicembre 2021 la Delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Presidente dott. Franco Milan, le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CISAL Enti locali, UGL e la Rappresentanza sindacale unitaria sottoscrivono il presente accordo.

1. Risorse per l'anno 2021

L'ammontare delle risorse del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo di Comparto personale non dirigente Triennio normativo ed economico 2016-2018, disponibili per l'anno 2021 è quantificato in **€ 3.394.962,04**, al netto degli oneri riflessi, di cui **€ 1.359.319,30** di risorse stabili e **€ 2.035.642,74** di risorse variabili.

2. Progressioni orizzontali anno 2021

In relazione a quanto previsto al punto 1., sono destinate alle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2021, con decorrenza 1 gennaio 2021, risorse pari a **€ 910.743,93**, al netto degli oneri riflessi, corrispondenti al **67%** per cento dell'importo utilizzabile di cui al medesimo punto 1.; a fronte della conclusione delle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2020, sarà destinato, altresì, alle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2021, un ulteriore importo pari al **67%** dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio, nel corso del 2020, dei dipendenti che hanno conseguito, con riferimento a detta annualità, una progressione orizzontale.

3. Premiale 2021

3.1. Sono destinate al premiale per l'anno 2021 risorse, pari, al netto degli oneri riflessi, a **€ 2.484.218,11** (derivanti dalla somma delle risorse variabili complessivamente disponibili e della quota residua di risorse stabili). A fronte della conclusione delle procedure di progressione orizzontale per l'anno 2020, saranno destinate, altresì, al premiale medesimo risorse pari al **33%** dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio, nel corso del 2020, dei dipendenti che hanno conseguito, con riferimento a detta annualità, una progressione orizzontale.

3.2. Ai fini della distribuzione delle risorse di cui al punto 3.1., si concorda di fare riferimento alla consistenza complessiva del personale in servizio rapportata agli addensamenti nelle singole categorie.

3.3. Le risorse sono corrisposte a ciascun dipendente in misura proporzionale all'esito della valutazione e in relazione all'effettiva presenza secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 3 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto in data 11 ottobre 2007, secondo i seguenti criteri:

<i>Esito della valutazione</i>	<i>Rapporto percentuale quantificazione del premio</i>
<i>Da 60 a 70</i>	<i>70%</i>
<i>Da 70,01 a 80</i>	<i>80%</i>
<i>Da 80,01 a 90</i>	<i>90%</i>
<i>DA 90,01 a 100</i>	<i>100%</i>

3.4. L'Amministrazione regionale comunicherà alle parti sindacali, non appena saranno disponibili i relativi dati, gli importi individuali massimi stimati conseguibili.

3.5. Il personale messo a disposizione o distaccato o applicato presso altra pubblica amministrazione con oneri a carico della Regione beneficia del premio qualora non fruisca di analogo istituto presso l'amministrazione di destinazione. In relazione alla disciplina di cui all'articolo 8 comma 22 ter lettera a) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 in combinato disposto con l'articolo 3 comma 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, all'articolo 7 commi 11 e 12 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 unitamente all'articolo 10 comma 6 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, all'articolo 12 comma 28 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, all'articolo 5 comma 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, all'articolo 7 comma 39 lettera b) della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, agli articoli 7 comma 81 e 8, commi 52 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, all'articolo 19 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26, all'articolo 9 dello Statuto dell'Agenzia regionale per la lingua friulana nonché ai sensi della normativa nazionale afferente l'applicazione di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria e della disciplina comunitaria relativa ai distacchi END, il relativo onere non va imputato al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

3.6. La quota di risorse di cui al punto **3.1**, eventualmente non distribuita è riassegnata al personale, per la stessa annualità, proporzionalmente agli importi attribuiti al personale medesimo in attuazione della disciplina contrattuale e dei criteri di cui al presente accordo.

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Il Presidente

dott. Franco Milan

F.to Milan

Per le Organizzazioni sindacali

CGIL FP

F.to CGIL

UIL FPL

F.to UIL FPL

UGL

F.to UGL

Per la Rappresentanza sindacale unitaria

F.to RSU

CISL FP

F.to CISL FP

CISAL Enti locali

F.to CISAL Enti locali

Dichiarazione della Delegazione trattante di parte pubblica

L'Amministrazione regionale provvederà a corrispondere al personale di cui all'articolo 2 comma 7 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, analogamente a quanto previsto per l'annualità 2020 in coerenza con la nuova disciplina del sistema permanente di misurazione e valutazione della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 532/2020, la premialità riferita all'anno 2021 nelle stesse misure previste dal presente accordo per il restante personale.

F.to Milan